

# **TI\_GERICHTE 60.2022.255 vom 6. Februar 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.255](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.255)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.255 du 6 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.255 del 6 febbraio 2023

## **Regeste**

Reclamo del terzo aggravato da atti procedurali contro il decreto di mantenimento del sequestro del procuratore pubblico. carenza di motivazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il reclamo 16.9.2022 contro il decreto 6.9.2022 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile secondo l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

### **E. 1.3.1**

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B\_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B\_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B\_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B\_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Se si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B\_354/2020 del 26.10.2020 consid. 4.1.; 6B\_924/2020 dell'1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B\_319/2017 del 26.7.2017 consid. 5.; 1B\_305/2016 del 3.1.2017 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).

### **E. 1.3.2**

Il procuratore pubblico, nel decreto impugnato, non si è espresso esplicitamente sulla veste processuale di RE 1. Quest'ultimo, nello scritto 6.9.2018 al magistrato inquirente (doc. 5, allegato al reclamo), chiedendo il dissequestro del conto, si era indicato quale terzo aggravato giusta l'art. 105 cpv. 1 lit. f CPP. Il pubblico ministero, per quanto si evince dagli atti dell'incarto, non ha contestato rispettivamente messo in discussione questa veste. Non pare peraltro imputare al reclamante alcuna condotta di rilevanza penale. Si può dunque reputare RE 1, titolare del conto sequestrato, formalmente terzo, ossia persona estranea ai reati ipotizzati nel procedimento penale (decisione TF 6B\_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 11), aggravato da atti procedurali (ex art. 105 cpv. 1 lit. f CPP), ovvero dal sequestro del suo conto [decisioni TF 6B\_1004/2019 dell'11.3.2020 consid. 2.1.; 1B\_565/2018 del 12.3.2019 consid. 2.5.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 28; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 105 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n. 9]. In queste circostanze, RE 1 – quale titolare del conto oggetto della misura cautelare – è legittimato, in applicazione dei combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP, a contestare il decreto 6.9.2022 del magistrato inquirente, avendo un interesse giuridicamente protetto alla liberazione di tutti gli averi sequestrati, sui quali egli non può oggi provvisoriamente disporre.

#### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

#### **E. 2**

. 2.1. Secondo l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d). Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato inquirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B\_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B\_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B\_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B\_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

#### **E. 2.2**

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP. Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico

ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3]. Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

### **E. 2.3.1**

Ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni in applicazione dell'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1.). La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.

### **E. 2.3.2**

La confisca (e quindi, prima, quale misura cautelare provvisoria, il sequestro) può essere disposta anche nei confronti di un terzo. Il provvedimento non può nondimeno essere ordinato se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificato, nella misura in cui [cumulativamente (decisione TF 6B\_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.4.)] abbia fornito una controprestazione adeguata oppure qualora la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa [art. 70 cpv. 2 CP (N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 77 ss.)]. Il diritto di proprietà o un altro diritto reale acquisiti da un terzo contemporaneamente o dopo la commissione del reato saranno quindi rispettati soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione. La confisca sarà allora pronunciata quando l'acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o dovendo presumere, viste le circostanze, l'origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati, ossia quando l'acquirente ha agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente, nel senso che si deve disporre la confisca quando il terzo ha una conoscenza dei fatti giustificanti la misura corrispondente al dolo eventuale (decisione TF 1B\_269/2018 del 26.9.2018 consid. 4.2. ; FF 1993 III 219; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 84). La buona fede deve sussistere al momento della prestazione e della controprestazione (decisione TF 6B\_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.4.). La confisca non sarà ordinata se l'acquirente, ignorando i fatti che giustificano la misura, ha fornito, prima di ricevere i valori di origine illecita (decisione TF 1B\_269/2018 del 26.9.2018 consid. 4.2.), una controprestazione adeguata, ad esempio acquistando l'oggetto al prezzo usuale. Prestazione e controprestazione devono essere economicamente equivalenti (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 90). Al terzo di buona fede possono di conseguenza essere confiscate prestazioni a titolo gratuito come donazioni (decisione TF 1B\_71/2014 dell'1.7.2014 consid. 5.1.) e commissioni non pattuite (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 87). Il valore della controprestazione deve essere stimato in base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell'acquisizione dei beni ( *ex tunc* , N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 92; cfr. anche decisione TF 1B\_22/2017 del 24.3.2017 consid. 3.1.). Inoltre, mancando una controprestazione, si rinuncia alla confisca se essa è di un rigore eccessivo (N. SCHMID, Kommentar, op. cit., art. 70-72 CP n. 94 s.). L'onere di provare i presupposti della confisca nei confronti di terze

persone compete allo Stato (decisione TF 6B\_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.5.). Il terzo che afferma di avere fornito una controprestazione adeguata giusta l'art. 70 cpv. 2 CP deve nondimeno collaborare, per quanto presumibile, alla raccolta delle prove (decisione TF 6B\_1227/2021 del 10.10.2022 consid. 1.5.).

#### **E. 2.4.1**

Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall'autorità una decisione motivata.

#### **E. 2.4.2**

L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre dunque l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B\_732/2021 del 24.2.2022 consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2). Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare. L'obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l'indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento. Non compete a questa Corte individuare nell'incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B\_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l'esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

#### **E. 2.4.3**

La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell'ambito della procedura di reclamo se l'irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell'autorità superiore con un potere d'esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C\_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all'autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l'interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C\_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

#### **E. 3**

. 3.1. Si è detto che con decreto 6.9.2022 il procuratore pubblico ha parzialmente mantenuto il sequestro sugli averi del conto n. \_\_\_\_\_ intestato a RE 1 presso \_\_\_\_\_, autorizzando il dissequestro del conto solo per quanto concerneva gli averi che superavano l'importo di Euro 332'287.05. E questo sostanzialmente perché PI 1 aveva dichiarato a verbale che tale importo non sarebbe spettato a RE 1 nella sua totalità, perché non era stato possibile interrogare di nuovo l'imputato per problemi di salute e perché il legale di quest'ultimo aveva confermato che gli averi in conto superiori ad Euro 332'287.05

erano di pertinenza di RE 1. Ora, il sequestro di averi di una persona che non è imputata, ovvero di un terzo come RE 1, non può essere ordinato e mantenuto se il terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificato, nella misura in cui – cumulativamente – abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. Il magistrato inquirente, nel decreto rispettivamente nelle osservazioni 28.9.2022, non si è confrontato con questi presupposti. Il fatto che, come indicato dal pubblico ministero nello scritto 29.7.2019 a RE 1 (doc. 11, allegato al reclamo), la somma di Euro 332'288.05 sarebbe pervenuta da un conto intestato alla \_\_\_\_\_, società \_\_\_\_\_ utilizzata da PI 1 nell'ambito delle malversazioni oggetto del procedimento, e che quindi tale somma potrebbe essere provento di reato, non è sufficiente per sequestrare e mantenere il sequestro sugli averi di terze persone: occorre che siano adempiuti anche gli altri presupposti, come esplicitati all'art. 70 cpv. 2 CP. Si deve pertanto constatare la carente motivazione della pronuncia 6.9.2022 del pubblico ministero, che non si è espresso sulle condizioni per parzialmente mantenere la misura cautelare.

### **E. 3.2**

Il decreto 6.9.2022 è parzialmente annullato. In attesa che il procuratore pubblico si ridetermini sull'istanza di dissequestro, è mantenuto il sequestro sull'importo di Euro 332'287.05 [recte: Euro 332'288.05 (doc. 4, allegato al reclamo)]. Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per ripronunciarsi, celermente, sull'istanza di dissequestro di RE 1 intesa alla liberazione di tutti gli averi sul conto bancario.

### **E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il  
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.